



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA "VENTASSO" COME ISTITUITA E MODIFICATA DA DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N. 384 DEL 22/03/2021 E N. 296 DEL 03/03/2025

Con la presente scrittura privata, da valere come legge,

TRA

il COMUNE DI VENTASSO, Piazza Primo maggio 3, P.IVA. 91173360354, con sede in Piazza Primo Maggio 3, Cervarezza Terme, 42032 Ventasso (RE), rappresentato da _____, domiciliata/o per la funzione presso la Residenza Municipale, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, in nome per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, di seguito per brevità denominato "concedente";

E

_____ nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale o Legale rappresentante della società _____ con sede a _____ in Via _____ n. _____ codice fiscale _____, di seguito per brevità denominato "concessionario";

PREMESSO CHE

L'area oggetto della concessione, come istituita dal DGR n.384 del 22/03/2021 e successivamente modificata dalla DGR n. 296 del 03/03/2025, è individuata dalla seguente tabella:

Corpo idrico interessato	Attuale definizione dell'Area di Pesca Regolamentata	Nuova definizione dell'Area di Pesca Regolamentata
Fiume Secchia	1° tratto - dalla briglia a valle del Ponte di Marmoreto sino al ponte della strada forestale Acquabona Nassetta, per Km 3,2; 2° tratto - dal ponte della Strada Provinciale n°91 sino al ponte di collegamento SS63 – Cerreto Alpi.	dal ponte della strada forestale Acquabona – Nassetta, sino al guado della pista forestale prospiciente le prese idropotabili di "Gabellina"
Torrente Liocca	dal Ponte del Mulino di Cecciola sino al guado del sentiero CAI SD "Sentiero	<i>Eliminato.</i>

	dei Ducati”.	
Torrente Ozola	dalle briglie di Cinquecerri poste a 575 metri di quota s.l.m. (confluenza Fosso Ravaneto) sino alla confluenza con Torrente Guadarolo.	<i>Eliminato.</i>
Torrente Riarbero	dalla foce sino alla confluenza con il Rio del Tornello.	<i>Rimane invariato.</i>
Torrente Biola	dalla foce sino al ponte della Strada Statale 63.	<i>Rimane invariato.</i>
Lago del Cerreto	rive Nord e Sud per una lunghezza non superiore al 40% del perimetro.	<i>Rimane invariato.</i>
Canale Cerretano	dalla foce sino al ponte nel centro di Cerreto Alpi.	<i>Rimane invariato.</i>

e si estende sui seguenti tratti:

- Torrente Biola, dalla foce sino al ponte della Strada Statale 63;
- Canale Cerretano, dalla foce sino al ponte nel centro di Cerreto Alpi;
- Torrente Riarbero, dalla foce sino alla confluenza con il Rio del Tornello;
- Fiume Secchia, dal ponte della strada forestale Acquabona – Nassetta, sino al guado della pista forestale prospiciente le prese idropotabili di “Gabellina”;
- Lago del Cerreto, rive Nord e Sud per una lunghezza non superiore al 40% del perimetro;

Tutti in acque classificate “D”,

sottoposti a regolamentazioni differenti della pesca e collegate a uno specifico permesso di pesca di cui all’art. 2 del Regolamento dell’Area di Pesca Regolamentata allegato alla DGR Emilia Romagna n. 296 del 03/03/2025e che all’interno dell’Area di Pesca Regolamentata è consentito trattenere esclusivamente salmonidi nel numero e nelle misure minime di seguito indicate:

Z.TU.PR. – Zone Turistiche a Prelievo: catture consentite: 3 capi giornalieri, misura minima dei salmonidi trattenibili cm. 25, consentiti tutti i tipi di pesca e di esche previste dalla normativa regionale per le acque D;

- Lago del Cerreto, rive Nord e Sud per una lunghezza non superiore al 40% del perimetro (le rive est e ovest sono chiuse alla pesca).

Z.TU.NK. – Zone Turistiche No Kill: è consentito l’uso delle sole esche artificiali con amo singolo senza ardiglione: mosca, con coda di topo e a moschera, spinning con cucchiaino rotante o ondulante o pesciolino artificiale; divieto di utilizzo di esche siliconiche. Obbligatorio il rilascio immediato del pescato:

- Torrente Biola, dalla foce sino al ponte della Strada Statale 63;
- Canale Cerretano, dalla foce sino al ponte nel centro di Cerreto Alpi;
- Torrente Riarbero, dalla foce sino alla confluenza con il Rio del Tornello;
- Fiume Secchia, dal ponte della strada forestale Acquabona – Nassetta, sino al guado pista forestale prospiciente le prese idropotabili di “Gabellina”;

All'interno della Z.TU.NK. è possibile istituire tratti a riservazione al fine di ridurre le pressioni da stress sulla fauna ittica.

RICHIAMATI:

- La Delibera della Giunta Comunale n. 28 del 28/03/2025 con la quale sono state:
 - ✓ individuate e approvate le linee di indirizzo per il rilascio della concessione della gestione della suddetta area di pesca;
- la Determinazione dirigenziale n.....del.. ad oggetto “.....” con la quale si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico e i relativi allegati;
- la Determinazione dirigenziale n. del con la quale si è provveduto all’approvazione della graduatoria dei partecipanti aventi diritto, di cui il/la, legale rappresentante della Ditta, risulta il primo classificato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

L’assegnazione in concessione è finalizzata ad una migliore gestione della fauna ittica autoctona, al miglioramento e all’incremento dell’attività di vigilanza ittica, alla tutela e al miglioramento degli ambienti acquatici.

Art. 2 – OGGETTO e FORMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

L’area oggetto della concessione, come istituita dal DGR n.384 del 22/03/2021 e successivamente modificata dalla DGR n. 296 del 03/03/2025, è individuata dalla seguente tabella:

Corpo idrico interessato	Attuale definizione dell’Area di Pesca Regolamentata	Nuova definizione dell’Area di Pesca Regolamentata
Fiume Secchia	1° tratto - dalla briglia a valle del Ponte di Marmoreto sino al ponte della strada forestale Acquabona Nassetta, per Km 3,2; 2° tratto - dal ponte della Strada Provinciale n°91 sino al ponte di collegamento SS63 – Cerreto Alpi.	dal ponte della strada forestale Acquabona – Nassetta, sino al guado della pista forestale prospiciente le prese idropotabili di “Gabellina”
Torrente Liocca	dal Ponte del Mulino di Cecciola sino al guado del sentiero CAI	<i>Eliminato.</i>

	SD "Sentiero dei Ducati".	
Torrente Ozola	dalle briglie di Cinquecerri poste a 575 metri di quota s.l.m. (confluenza Fosso Ravaneto) sino alla confluenza con Torrente Guadarolo.	<i>Eliminato.</i>
Torrente Riarbero	dalla foce sino alla confluenza con il Rio del Tornello.	<i>Rimane invariato.</i>
Torrente Biola	dalla foce sino al ponte della Strada Statale 63.	<i>Rimane invariato.</i>
Lago del Cerreto	rive Nord e Sud per una lunghezza non superiore al 40% del perimetro.	<i>Rimane invariato.</i>
Canale Cerretano	dalla foce sino al ponte nel centro di Cerreto Alpi.	<i>Rimane invariato.</i>

e si estende sui seguenti tratti:

- Torrente Biola, dalla foce sino al ponte della Strada Statale 63;
- Canale Cerretano, dalla foce sino al ponte nel centro di Cerreto Alpi;
- Torrente Riarbero, dalla foce sino alla confluenza con il Rio del Tornello;
- Fiume Secchia, dal ponte della strada forestale Acquabona – Nassetta, sino al guado della pista forestale prospiciente le prese idropotabili di "Gabellina";
- Lago del Cerreto, rive Nord e Sud per una lunghezza non superiore al 40% del perimetro;

Tutti in acque classificate "D",

sottoposti a regolamentazioni differenti della pesca e collegate a uno specifico permesso di pesca di cui all'art. 2 del Regolamento dell'Area di Pesca Regolamentata allegato alla DGR Emilia Romagna n. 296 del 03/03/2025e che all'interno dell'Area di Pesca Regolamentata è consentito trattenere esclusivamente salmonidi nel numero e nelle misure minime di seguito indicate:

Z.TU.PR. – Zone Turistiche a Prelievo: catture consentite: 3 capi giornalieri, misura minima dei salmonidi trattenibili cm. 25, consentiti tutti i tipi di pesca e di esche previste dalla normativa regionale per le acque D;

- Lago del Cerreto, rive Nord e Sud per una lunghezza non superiore al 40% del perimetro (le rive est e ovest sono chiuse alla pesca).

Z.TU.NK. – Zone Turistiche No Kill: è consentito l'uso delle sole esche artificiali con amo singolo senza ardiglione: mosca, con coda di topo e a moschera, spinning con cucchiaino rotante o ondulante o pesciolino artificiale; divieto di utilizzo di esche siliconiche. Obbligatorio il rilascio immediato del pescato:

- Torrente Biola, dalla foce sino al ponte della Strada Statale 63;
- Canale Cerretano, dalla foce sino al ponte nel centro di Cerreto Alpi;
- Torrente Riarbero, dalla foce sino alla confluenza con il Rio del Tornello;
- Fiume Secchia, dal ponte della strada forestale Acquabona – Nassetta, sino al guado pista forestale prospiciente le prese idropotabili di “Gabellina”;

All'interno della Z.TU.NK. è possibile istituire tratti a riservazione al fine di ridurre le pressioni da stress sulla fauna ittica.

La stessa sarà concessa nella sua attuale estensione dando atto che, come stabilito ai punti 5) e 6) della DGR n. 296 del 03/03/2025:

- Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.11/2012 e dal Regolamento regionale n.1/2018, può apportare modifiche al contenuto del “Regolamento di gestione dell’Area di Pesca di riferimento” – previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;
- L’Area di Pesca Regolamentata in oggetto potrà essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali;
- Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni regionali in materia di pesca.

Il contratto prevede, a carico del concessionario:

-L’ottenimento della concessione, oltre a prevedere gli obblighi gestionali in capo al soggetto concessionario, consente a quest’ultimo la possibilità di prevedere l’obbligo del rilascio di un permesso a pagamento per consentire l’esercizio della pesca dilettantistico sportiva nei bacini di concessione ai pescatori associati e ad eventuali pescatori ospiti; in quest’ultimo caso potranno essere sia di tipo giornaliero sia per periodi maggiori ma comunque di durata minore rispetto all’intera annata di pesca.

- Le entrate economiche derivanti dalla riscossione dei permessi a pagamento rilasciati dal Concessionario dovranno essere utilizzate per le finalità di gestione, conservazione e protezione della fauna ittica autoctona, per la vigilanza ittica, per l’esecuzione dei ripopolamenti e delle immissioni ittiche previste dal Disciplinare di concessione, per eventuali altre attività di ripopolamento facoltativo, da eseguirsi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dell’Area di Pesca Regolamentata allegato alla DGR Emilia Romagna n. 296 del 03/03/2025, di contenimento delle specie alloctone invasive, di riqualificazione e miglioramento dei corpi idrici in concessione oltre che per sostenere i costi di ordinaria gestione sociale.

Ogni uso difforme rispetto a quanto sopra riportato comporterà la immediata risoluzione del contratto.

L’assegnazione è effettuata a mezzo di concessione amministrativa. Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto pubblico e pertanto le condizioni essenziali per la concessione dell’immobile sono disposte unilateralmente dall’amministrazione.

In particolare, la concessione è costituita nella forma della concessione-convenzione al fine di precisare e concordare col concessionario aspetti operativi e di dettaglio e dovrà essere sottoscritta dal soggetto individuato in esito alla presente procedura pubblica secondo lo

schema di concessione (ALLEGATO C) allegato alla determinazione di approvazione del presente avviso.

Art. 3 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO/GESTORE

Il concessionario si impegna a:

accettare integralmente le condizioni e le clausole generali e particolari contenute nello schema di concessione (ALLEGATO C) allegato alla determinazione di approvazione del presente avviso, nonché nel presente avviso;

- provvedere, a propria esclusiva cura e spese, alla completa attuazione dell'offerta tecnica presentata, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo;
- adempiere a tutti gli obblighi gestionali annessi e connessi derivanti dalla presente concessione;
- utilizzare le entrate economiche derivanti dalla riscossione dei permessi a pagamento rilasciati dal Concessionario per le finalità di gestione, conservazione e protezione della fauna ittica autoctona, per la vigilanza ittica, per l'esecuzione dei ripopolamenti e delle immissioni ittiche previste dal Disciplinare di concessione, per eventuali altre attività di ripopolamento facoltativo, da eseguirsi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dell'Area di Pesca Regolamentata allegato alla DGR Emilia Romagna n. 296 del 03/03/2025, di contenimento delle specie alloctone invasive, di riqualificazione e miglioramento dei corpi idrici in concessione oltre che per sostenere i costi di ordinaria gestione sociale.
- rispettare la vigente normativa in materia in particolare le disposizioni regionali vigenti in materia di pesca nonché ogni altra norma in materia che sia emanata durante il periodo di durata della concessione e che trovi applicabilità alla concessione stessa;

Art. 4 - CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULLA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione Comunale, attraverso un suo rappresentante potrà verificare in qualsiasi momento e senza preavviso lo stato della gestione dell'area.

Per le violazioni alle Norme, Ordinanze ed ai Regolamenti comunali viene fatto rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle relative normative.

Art. 5 - ASSICURAZIONI

Il concessionario dovrà sottoscrivere apposita ed idonea polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dalla gestione dell'area concessa e da ogni e qualsiasi attività annessa e connessa. Il concessionario si assumerà, comunque, ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso che tali assicurazioni non fossero state stipulate.

Il concessionario esonera espressamente da ogni obbligo di controllo l'Amministrazione e/o i suoi dipendenti o incaricati, che tuttavia conservano la facoltà di verifica e di sorveglianza delle attività oggetto della concessione; il controllo esercitato non potrà mai essere invocato per attenuare la responsabilità del concessionario o per giustificare inadempimenti.

Art. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La concessione decorre dalla data di stipula del contratto ed ha durata di **5 anni**.

La disciplina della concessione è disciplinata nello specifico dai Regolamenti comunali vigenti indicati in premessa con possibilità di rinnovo previa adozione dei dovuti atti formali.

Art. 7 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora intervengano comprovate esigenze di interesse pubblico e/o di pubblica utilità (ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene e decoro urbano, ecc.), l'Amministrazione, a sua piena discrezione, senza che il concessionario possa avanzare pretese di sorta e previa comunicazione agli stessi di almeno sei mesi, si riserva comunque l'opportunità di addivenire alla risoluzione anticipata della presente convenzione e della revoca della concessione.

Inoltre il Concedente potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione e dalla Concessione senza che il concessionario possa accampare pretesa o indennità alcuna, nei seguenti casi:

- gestione dell'area per uso diverso da quello oggetto di concessione e/o inappropriato e/o mancato rispetto degli impegni di cui al presente contratto;
- mutamento della destinazione d'uso o modifiche non autorizzate;
- subingresso non autorizzato;
- inappropriata conduzione;

Art. 8 – RINUNCIA DEL CONCESSIONARIO/GESTORE.

Il concessionario può rinunciare alla concessione e presente convenzione con preavviso di almeno 6 mesi, da comunicare al Comune di Ventasso a mezzo posta elettronica certificata. La rinuncia non comporta il venir meno dell'obbligo al completo sgombero e rimessione in pristino dei beni in concessione.

Art. 9 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà registrata a cura e spese della parte richiedente, in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Concessionario.

Art. 10 – MODIFICHE

Qualsiasi modifica della presente convenzione sarà valida se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti ed in esecuzione di apposito provvedimento deliberativo.

Art. 11 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PRIVACY

L'Amministrazione Comunale e il Concessionario sono contitolari dei dati relativi alle attività svolte in collaborazione e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 in materia di tutela della privacy).

Art. 12 - DISCIPLINA APPLICABILE – CONTROVERSIE.

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra il concessionario e l'Amministrazione sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Reggio Emilia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

IL CONCESSIONARIO/GESTORE DELL'ATTIVITA'
